

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3181 del 07/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI 3B S.N.C. DI BIGUZZI GIUSEPPE & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo 2849. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica e commercio all'ingrosso di macchinari per l'agricoltura, trattori e pezzi di ricambio usati sito in Bertinoro, Via Cellaimo 2849
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3266 del 07/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRICOLTURA S.N.C. DI BIGUZZI GIUSEPPE & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo 2849. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica e commercio all'ingrosso di macchinari per l'agricoltura, trattori e pezzi di ricambio usati sito in Bertinoro, Via Cellaimo 2849.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 17/05/2016, acquisita al Prot. Com.le 9380 e da Arpae al PGFC/2016/7780 del 23/05/2016, da **AGRI 3B S.N.C. DI BIGUZZI GIUSEPPE & C.** nella persona di Biguzzi Giuseppe in qualità di Socio dell'Impresa, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo 2849, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica e commercio all'ingrosso di macchinari per l'agricoltura, trattori e pezzi di ricambio usati sito in Bertinoro, Via Cellaimo 2849, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione alle scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 14/06/2016 Prot. Com.le 10974, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8812, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che, in merito all'impatto acustico, in data 02/08/2016 con nota Prot. Com.le 14215 acquisita da Arpae al PGFC/2016/11721, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *“(....) vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta nell'ambito dell'istanza di A.U.A. in oggetto, costituita dal documento “Documentazione di impatto acustico”, a firma del TCA dott. Fabio Lelli, datata 24.03.2015; Dato atto che tale documentazione è stata trasmessa ad Arpae dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 9695 del 23.05.2016; Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpa Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 9924 del 26.05.2016; Visto il parere di Arpae, prot. Arpae PGFC 11436/2016 del 29.07.2016, acquisito al protocollo Comunale n. 14114 del 29.07.2016; Preso atto delle “Conclusioni” del parere Arpae prot. PGFC 11436/2016, che di seguito si riportano: “per quanto sopraesposto, viste la valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività in oggetto, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”; si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. Qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, acquisite in data 29/07/2016;
- autorizzazione alle scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le

15473 del 24/08/2016 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro avente ad oggetto “Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta AGRI 3B S.n.c. di Biguzzi Giuseppe & C. – Leg. Rapp. Sig. BIGUZZI GIUSEPPE – Sede impianto a Bertinoro (FC) in Via Cellaimo n. 2849 – RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA”, acquisito da Arpae al PGFC/2016/12594 del 26/08/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento n. 96 del 08/03/2012 Prot. Prov.le 24341/12 rilasciata dalla Provincia di Forli-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 15021 del 28/09/2012 rilasciata dal Comune di Bertinoro;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **AGRI 3B S.N.C. DI BIGUZZI GIUSEPPE & C.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AGRI 3B S.N.C. DI BIGUZZI GIUSEPPE & C.** (C.F./P.IVA 02209060405) con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 2849, per **l'insediamento adibito ad officina meccanica e commercio all'ingrosso di macchinari per l'agricoltura, trattori e pezzi di ricambio usati sito in Bertinoro, Via Cellaimo 2849.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
  - **autorizzazione alle scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione:
  - *Il titolare dell'attività è tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.*

*Qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO****PREMESSA**

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 96 del 08/03/2012 Prot. Prov. n. 24341/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale adibito a deposito macchine agricole avente una superficie complessiva pari a mq 1.800,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 03/12/2008 Prot. Prov. n. 107437 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluisce in un fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 07/10/2008 al Prot. Prov. n. 90961;
- Schede tecniche degli impianti di trattamento acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 07/10/2008 al Prot. Prov. n. 90961;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario a firma del Dott. Ing. Ricci Marco acquisito agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 07/10/2008 al Prot. Prov. n. 90961.

**CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Cellaimo, n. 2849 – Bertinoro (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Riparazione e vendita macchine agricole
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale adibito a deposito macchine agricole avente una superficie complessiva pari a mq 1.800,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da nr 2 disoleatori aventi un volume complessivo di mc 76,00 di cui volume di separazione mc 71,93 e volume accumulo fanghi mc 3,60 con filtro finale a coalescenza
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	<i>Pozzetto prelievo campioni</i> posto subito a valle dell'impianto disoleatore
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

**PRESCRIZIONI:**

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";

2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.****PREMESSA**

Vista:

- la domanda presentata dal Sig. BIGUZZI GIUSEPPE in qualità di legale rappresentante della ditta AGRI 3B S.n.c. di Biguzzi Giuseppe & C., con sede a Bertinoro (FC) in Via Cellaimo n. 2849, p.i. 02209060405, acquisita dal Comune di Bertinoro al prot. 9380 del 17/05/2016, relativa all'impianto con sede a Bertinoro (FC), in Via Cellaimo n. 2849, distinto catastalmente al NCEU del Comune di Bertinoro F. 24 – Part. 105-229;

Vista:

- l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prot. 15021 del 28/09/2012, rilasciata dal Comune di Bertinoro;

Visti:

- il Parere FAVOREVOLE rilasciato dall'ARPA - Sezione Provinciale di Forlì – Cesena PGFC 2012/1954 del 29/02/2012, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 07/03/2012 prot. 3290;
- il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA Forlì – Cesena prot. 90948 del 04/08/2016, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 08/08/2016 prot. 14662;

Visti:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**CARATTERISTICHE**

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. BIGUZZI GIUSEPPE Leg. Rapp. AGRI 3B S.n.c. di Biguzzi Giuseppe & C.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via CELLAIMO n. 2849 Loc. OSPEDALETTO di BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	OFFICINA MECCANICA E COMMERCIO MEZZI AGRICOLI
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	200 mc./anno
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: LAVAGGIO MANUALE DI PEZZI MECCANICI E MEZZI AGRICOLI
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	DISOLEATORE E VASCA DI SEDIMENTAZIONE
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

**PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con le caratteristiche sopra riportate è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e pezzi di ricambio**;

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** del Regolamento del S.I.I.;
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**separatori per idrocarburi** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito da i relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque;
7. HERA a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazioni di quantità di acque reflue;
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, all'Autorità Competente, al Gestore e ad ARPAE;
9. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il reflu prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico;
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale dovrà essere richiesta all'Ente Gestore la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevato nell'anno solare precedente;
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
14. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
15. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi del disoleatore e della vasca di sedimentazione;
16. I fanghi di esubero prodotti dalla pulizia dei disoleatori dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il tra-

sporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;

17. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
18. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**